

VIII. *Sul giuramento imposto per l'osservanza delle Parti suddette, 1762.*

» 1762. 16 Aprile, in M. C.

» È stato sempre lodevole studio de' maggiori nell'istituzione
 » delle sue leggi apponere più robusti presidj, per ottenere una du-
 » revole ed esatta esecuzione, ove furono più gelosi ed importanti li
 » precetti delle medesime. Contenendo però tutte le parti della pre-
 » sente regolazione punti essenzialissimi, conosce necessario questo
 » M. C., seguendo l'esempio di tutti i tempi, appoggiare anche alla
 » religione de' cittadini la perpetua sicurezza dell'obbedienza. Però

» Sia preso, che tutte le parti della presente deliberazione deb-
 » bano essere senza alcun ritardo dal segretario di mese registrate
 » nel capitolare del C. X. e nel primo giorno della riduzione del
 » medesimo, prima di ogn' altra cosa, abbia a farsene separata let-
 » tura, dovendo immediate da consiglieri, capi e da ciaschedun di
 » quelli, che formano il C. X. e dagli Avvogadori di Comun pre-
 » starsi sopra il Libro de' sacrosanti Evangelj dinanzi al serenissi-
 » mo Principe solenne giuramento, per cui siano tutti, per quanto
 » gli spetta, obbligati alla più esatta osservanza di tutte le cose de-
 » liberate.

» Lo stesso doverà inalterabilmente praticarsi ogni anno in quel
 » giorno del mese di ottobre, in cui segue la prima unione del
 » nuovo C. X.

» Mancando il segretario di mese alla incombenza ingiuntale
 » dalla prescritta lettura, cada nella pena d' immediata privazion
 » del carico, da essergli levato dalli Consiglieri, Capi et Avvogadori
 » di Comun, tanto uniti, quanto separati.

» Nella parte poi del giuramento di osservanza, da prestarsi
 » sempre con l' indicate formalità, siano li Consiglieri e Capi tenuti
 » ad esigerne l' adempimento in pena di duc. 1000, da essergli
 » levata da ognuno degli Avvogadori di Comun, appostandoli